

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 18/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 marzo 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale l'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2010, trasmesso alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Raffaele Dainelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) per l'esercizio finanziario 2010;

considerato che dall'esame della gestione dell'Ente non sono emersi significativi elementi di criticità;

rilevato che, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento delle funzioni e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie al Consiglio nazionale delle ricerche è avvenuto con effetto dal 1° gennaio 2011;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — non corredato delle relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori non più in carica a seguito della citata soppressione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Raffaele Dainelli

PRESIDENTE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2012.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER
STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)
PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Quadro normativo	»	14
3. Struttura organizzativa	»	16
3.1. Presidente	»	16
3.2. Consiglio direttivo	»	17
3.3. Consiglio scientifico	»	18
3.4. Collegio dei revisori dei conti	»	19
3.5. Vigilanza ministeriale	»	19
3.6. Direttore generale	»	19
3.7. Dirigenza	»	20
3.8. Personale	»	21
3.9. Spesa per il personale	»	23
3.10. Collaboratori e consulenti	»	24
3.11. Comitato di valutazione dei risultati scientifici	»	24
3.12. Servizio di valutazione dell'attività amministrativa ..	»	25
4. Attività di ricerca e sperimentazione	»	26
5. Partecipazione a Comitati e produzione scientifica	»	28
6. Immobili strumentali	»	31
7. Gestione economico-finanziaria	»	32
7.1. Conto finanziario	»	33
7.2. Conto economico	»	36
7.3. Situazione amministrativa	»	40
7.4. Situazione patrimoniale	»	41
8. Considerazioni conclusive	»	43

1. Premessa

La Corte ha riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 2009 in merito alla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN)¹. In questa sede riferisce sul controllo eseguito per l'anno 2010 ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 anche con riferimento alle vicende più significative intervenute alla data odierna.

L'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la soppressione dell'Istituto con trasferimento delle funzioni e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Il CNR, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali di attuazione del trasferimento:

- il 28 dicembre 2010 con foglio del Direttore Generale ha comunicato che avrebbe provveduto, a decorrere dalle competenze del mese di gennaio 2011, allo svolgimento di tutti gli atti amministrativi concernenti il pagamento delle retribuzioni del personale ex dipendente INSEAN;
- il 9 febbraio 2011 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 ha disposto di istituire il Centro di responsabilità di attività scientifica INSEAN con le attribuzioni assegnate agli altri Centri di responsabilità di attività scientifica del CNR;
- il 21 marzo 2011 con provvedimento del Presidente n. 20 ha istituito il predetto Centro di responsabilità di attività scientifica INSEAN.

¹ Determinazione n. 115/2010 del 20 dicembre 2010 della Sezione Controllo Enti (Atti Parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n. 279).

2. Quadro normativo

L'INSEAN negli ultimi anni è stato destinatario di numerosi interventi normativi succedutisi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro.

I commi 1042 e 1043 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno previsto, rispettivamente, la concessione all'Istituto da parte del Ministero dei trasporti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il programma di ricerca fondamentale da svolgere nel triennio e la riorganizzazione dell'Istituto stesso a cui avrebbe dovuto provvedere il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sul predetto regolamento il Ministero dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in data 10 dicembre 2007. Si sono quindi succeduti quattro pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, l'ultimo dei quali del 20 aprile 2009 a cui il Ministero non ha dato risposta.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sembrava aver risolto definitivamente la crisi finanziaria vissuta dall'INSEAN negli anni precedenti, con interventi sia di adeguamento dell'entità del contributo ordinario dello Stato (circa 6,8 milioni di euro) che di ulteriore finanziamento, a carattere straordinario, dei programmi di ricerca da parte del Ministero dei trasporti nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (art. 2, comma 310).

Quest'ultima disposizione è stata però successivamente modificata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha limitato il predetto finanziamento al solo anno 2008 riducendone, inoltre, l'ammontare a 0,1 milioni.

Per l'anno 2010 sono, pertanto, venuti meno i finanziamenti pubblici finalizzati a "consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta" (finalità di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13), nonostante l'apprezzamento dell'attività svolta dall'INSEAN sia da parte della "conferenza" della vasche navali mondiali che da parte della comunità scientifica internazionale.

Da ultimo, l'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la soppressione dell'Istituto ed il trasferimento delle funzioni e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il suddetto decreto, emanato il 28 giugno 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2011, ha stabilito la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite al 1° gennaio 2011.

Nell'ordinamento preesistente l'Istituto si qualificava come ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima². Aveva personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed era sottoposto alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

I compiti dell'INSEAN erano di promuovere ed effettuare attività di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; provvedere all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, nonché agli studi di fluidodinamica, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle società armatoriali o di privati in genere; curare la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima; svolgere, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attività di alta formazione postuniversitaria e di formazione superiore non universitaria.

² L'istituzione risale al d.l. 23 giugno 1927 n. 1429, modificato dal d.l. 24 maggio 1946 n. 530 (entrambi abrogati dall'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Ulteriori norme di carattere generale sono contenute nelle leggi 24 marzo 1974 n. 176 e 14 giugno 1989 n. 234, nel d.lgs. 29 settembre 1999 n. 381 e nella legge 9 gennaio 2006, n. 13.

3. Struttura organizzativa

Erano organi dell'INSEAN il Presidente, il Consiglio direttivo, il Consiglio scientifico, il Collegio dei revisori dei conti.

Erano, altresì, operanti il Comitato di valutazione dell'attività scientifica ed il Servizio di valutazione dell'attività amministrativa.

L'organizzazione delle strutture dell'Istituto, approvata in attuazione del comma 2 dell'art. 1 del Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, prevedeva la seguente articolazione:

- 5 unità scientifiche
- 2 unità tecniche
- 2 servizi amministrativi (ridotti ad 1 dal 1° giugno 2010)
- 1 ufficio del Presidente
- 4 uffici della direzione generale

Le unità scientifiche si occupavano di: resistenza e ottimizzazione; propulsione e cavitazione; sea-keeping e manovrabilità; vibrazioni e rumore; modelli e metodi di calcolo per flussi turbolenti.

Le due unità tecniche avevano competenza in merito a: progettazione-costruzione modelli e supporto tecnico generale; impianti sperimentali e allestimento modelli.

3.1 Presidente

Il Presidente dell'INSEAN veniva nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento assunto a termini di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Durava in carica quattro anni. L'ultimo Presidente, in carica per il secondo mandato fino al 31 agosto 2009, con decreto del 31 luglio 2009 era stato prorogato fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del regolamento di riordino dell'Istituto³.

A seguito della soppressione dell'Istituto e del trasferimento delle funzioni al Consiglio nazionale delle ricerche è cessato dalla carica il 31 dicembre 2010.

³ Da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.